



Comune di Fara Novarese

***Regolamento comunale
per l'applicazione della tassa
per lo smaltimento dei
rifiuti urbani interni***

C.C. n. 8 del 11.04.1995
C.C. n. 10 del 28.02.2001
C.C. n. 9 del 28.02.2002
C.C. n. 4 del 25.02.2005
C.C. n. 28 del 20.06.2005
C.C. n. 9 del 30.03.2007

SOMMARIO

TITOLO I ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

- Art. 1 Istituzione della tassa.
- Art. 2 Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa.
- Art. 3 Presupposto della tassa ed esclusioni.
- Art. 4 Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo.
- Art. 5 Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione.

TITOLO II DETERMINAZIONE DELLA TASSA

- Art. 6 Articolazione della tassa
- Art. 7 Parametri e criteri determinazione della tassa
- Art. 8 Numero dei componenti il nucleo familiare
- Art. 9 Locali ed aree tassabili
- Art. 10 Locali ed aree non tassabili
- Art. 11 Tariffe per particolari condizioni di uso
- Art. 12 Riduzioni ed esenzioni
- Art. 13 Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tassa per i rifiuti assimilati avviati al recupero
- Art. 14 Tassa giornaliera

TITOLO III DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

- Art. 15 Denunce.
- Art. 16 Accertamento e controllo.
- Art. 17 Riscossione.
- Art. 18 Rimborsi.
- Art. 19 Funzionario Responsabile.
- Art. 20 Sanzioni.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 21 Contenzioso.
- Art. 22 Abrogato
- Art. 23 Abrogazioni.
- Art. 24 Legittimità del Regolamento.
- Art. 25 Norme di rinvio.

TITOLO I ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1 Istituzione della tassa

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, é istituita nel Comune di Fara Novarese tassa annuale in base a tariffa.

La sua applicazione é disciplinata dal presente Regolamento.

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso.

Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. n. 507/93.

Art. 2 Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni é svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal Regolamento Comunale per il servizio di nettezza urbana.

La tassa é comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui é istituito il servizio di raccolta quando di fatto detto servizio é attuato.

Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non é svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o é effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento di nettezza urbana relativamente alle distanze ed alla frequenza della raccolta, il tributo é dovuto in misura ridotta al 40% sulla quota variabile.

Nelle zone esterne al centro abitato nelle quali il servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione a determinati periodi stagionali la tassa é dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazioni di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

Art. 3 Presupposto della tassa ed esclusioni

La tassa é dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nella zona del territorio comunale.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, o per la loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione, e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi, direttamente rilevabili, o ad idonea documentazione.

Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa, ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, pericolosi e

non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Ai fini della determinazione della superficie non tassabile si applica all'intera superficie, sulla quale l'attività viene svolta, la percentuale di riduzione del 30%, relativamente alle seguenti categorie produttive di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi:

- autocarrozzerie;
- autofficine;
- lavanderie o tintorie;
- laboratori di verniciatura;
- laboratori di galvanotecnica;
- laboratori di fotografia;
- tipografie artigiane.

Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni e di richiedere la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti per l'applicazione della riduzione.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa é dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed é commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientali o di protezione civile ovvero di accordi internazionali, riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 4

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

La tassa é dovuta da coloro che occupano o detengono locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 del presente Regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni é responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

Il soggetto responsabile del pagamento, di cui al comma precedente, è obbligato a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali della multiproprietà e del centro commerciale integrato, ovvero l'Ufficio Tributi può richiedere, ai sensi dell'art. 73, comma 3-bis del D.Lgs. 507/93, il medesimo elenco.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locatate occasionalmente, e comunque per periodi inferiori a sei mesi, la tassa é dovuta dal proprietario.

Art. 5

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

La tassa é corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

Nel caso di multiproprietà la tassa é dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed é versata dall'Amministratore, come é previsto dall'articolo precedente.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa, a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui é stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non é dovuta per le annualità successive, se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

TITOLO II DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 6 Articolazione della tassa

La tassa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, a ciascuna delle quali viene imputata una quota fissa ed una quota variabile, commisurate ai seguenti costi del servizio di raccolta e smaltimento:

- a) **Costo quota fissa:** è determinata in base alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite anche agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti ed al servizio di pulizia delle strade. Questi costi non subiscono variazioni in relazione alla quantità di rifiuti conferita.
- b) **Costo quota variabile:** è proporzionale alla effettiva produzione di rifiuti urbani e assimilati (o loro stima) provenienti dalle diverse tipologie di utenze, nonché al costo sostenuto per il loro smaltimento.

Art. 7 Parametri e criteri determinazione della tassa

La quota fissa è determinata:

- a) per le utenze domestiche con l'applicazione della seguente formula: $QF = Q_{uf} * K_a * S$ dove Q_{uf} è la quota unitaria (€/m²) determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (**K_a-Tabella 1**) che tiene conto della reale distribuzione delle superficie degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza ed S è la superficie dei locali occupati da ciascuna utenza domestica.
- b) per le utenze non domestiche, classificate per tipologia di attività come da **Tabella 2**, con l'applicazione della seguente formula: $QF = Q_{apf} * K_c * S$ dove Q_{apf} è la quota unitaria (€/m²) determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corrette per il coefficiente potenziale di produzione (**K_c-Tabella 2**) che tiene conto della quantità potenziale di rifiuto connesso alla tipologia di attività ed S è la superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

La quota variabile è determinata:

- c) per le utenze domestiche con l'applicazione della seguente formula: $QV = Q_{uv} * K_b * C_u$ dove Q_{uv} è la quota unitaria determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche ed il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corretta per il coefficiente proporzionale di produttività (**K_b-tabella 1**) che tiene conto del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza e C_u è il costo unitario (€/Kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotte dalle stesse.
- d) per le utenze non domestiche con l'applicazione della seguente formula: $QV = C_u * K_d * S$ dove C_u è il costo unitario (€/Kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotte dalle stesse, corretto per il coefficiente potenziale di produzione in Kg/m² anno (**K_d - tabella 2**) che tiene conto della quantità di rifiuto connessa alla tipologia di attività ed S è la superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Tabella 1

Numero dei componenti del nucleo familiare	Ka coefficiente di adattamento delle superfici degli immobili	Kb coefficiente proporzionale di produttività
1	0.84	0.8
2	0.98	1.6
3	1.08	2
4	1.16	2.6
5 o +	1.24	3.2

	Tabella 2 - Utenze non domestiche Tipologie di attività	kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0.5	4
2	Campeggi, distributori carburanti	0.7	6
3	Stabilimenti balneari	2.5	25
4	Esposizioni, autosaloni Attività commerciali all'ingrosso Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0.3	2.5
5	Alberghi con ristorante	1.2	9
6	Alberghi senza ristorante	0.8	7
7	Case di cura e riposo	1	8
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1.1	9
9	Banche ed istituti di credito	0.58	4.5
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1	8
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1.4	10
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0.8	7
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0.95	7
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0.5	4
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0.6	4.5
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	3	25
17	Bar, caffè, pasticceria	2.5	20

18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2	15
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1.6	13
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2.5	20
21	Discoteche, night club	1.02	9

Art. 8

Numero dei componenti il nucleo familiare

Il numero dei componenti la famiglia, risulta dalle iscrizioni anagrafiche.

E' fatto obbligo agli Uffici dell'Anagrafe Comunale di comunicare al Responsabile del servizio tributi, a cadenza mensile, ogni variazione intervenuta relativamente alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio, ecc.

La data di riferimento per determinare il numero di persone da computare nel calcolo della tassa, è il primo gennaio di ogni anno.

Nel caso in cui l'Ufficio Anagrafe comunale riceva dichiarazioni di cessione fabbricato a favore di persone non residenti, ne darà comunicazione al Responsabile del Servizio Tributi con cadenza mensile. Il Responsabile del Servizio Tributi provvederà a richiedere autocertificazione attestante il numero degli occupanti l'abitazione.

Art. 9

Locali ed aree tassabili

Sono soggette alla tassa le superfici di tutti i locali e/o aree scoperte, con le eccezioni di cui al successivo articolo 10.

Relativamente ai locali si precisa che:

- Per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamera, ripostigli, bagni, scale, ecc..) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (esempio: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegno, ecc..);
- Per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali o di servizio, destinati all'esercizio della attività. In particolare, per gli impianti sportivi coperti e scoperti, sono soggetti a tariffa gli spogliatoi, i servizi in genere e le parti riservate al pubblico.

Le abitazioni effettivamente utilizzabili, in quanto allacciate agli impianti ed arredate tenute a disposizione del proprietario che non vi abita, vengono assoggettate al solo pagamento della quota fissa al mq. riferita ad un numero pari ad una persona.

Le aree scoperte utilizzate da attività non domestiche sono soggette alla tassa se le stesse costituiscono superficie operativa per l'esercizio della attività propria dell'impresa.

Sono soggette alla tassa le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private se trattasi di: uffici, magazzini e locali di deposito, cucine e locali di ristorazione, sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tassa.

Sono escluse dalla tassa le sale operatorie e i locali dove si producono esclusivamente rifiuti sanitari e/o radioattivi.

Art. 10

Locali ed aree non tassabili

Oltre gli immobili non soggetti a tassa per mancanza del presupposto di cui all'art. 3, sono esclusi dalla applicazione della medesima anche i seguenti locali od aree:

- ad uso non domestico in cui si svolgono lavorazioni che producono esclusivamente rifiuti speciali, od altri tipi esclusi dal conferimento al pubblico servizio, al cui smaltimento o recupero provvede direttamente l'imprenditore;
- di pertinenza dei fondi agricoli. Si considerano pertinenze di fondi agricoli tutti i locali di ricovero delle attrezzature agricole, delle derrate, nonché i fienili, silos, luoghi di sosta temporanea delle persone nelle pause dei lavori agricoli, con la sola esclusione della parte abitativa della casa colonica. All'attività agricola sono equiparate le attività di allevamento e la florovivaistica, comprese le serre a terra;
- balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse;
- solai e sottotetti, anche se portanti, non adattati ad altro uso;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori, celle frigorifere, ove non è compatibile, o non si abbia di regola, la presenza di persone o operatori;
- parti comuni del condominio, ferma restando l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;
- aree coperte e scoperte riservate ai praticanti di competizioni sportive;
- aree scoperte, quali parcheggi privati, giardini, orti, aree cortilizie, viali ad uso domestico, ovvero prevalentemente domestico, o comunque costituenti pertinenza di immobili destinati a tale uso;
- aree scoperte, quali parcheggi al servizio di clienti e dipendenti, aree utili agli accessi sulla pubblica via ed al movimento veicolare interno ad uso non domestico, o comunque costituenti pertinenza di immobili destinati a tale uso;
- area scoperta delle piscine.

Art. 11

Tariffe per particolari condizioni di uso

La quota variabile della tassa è ridotta:

- a) del 20% salvo accertamento da parte del Comune, per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale abitazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- b) del 20% nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera a), risiede o abbia la dimora, per lo più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale;
- c) del 20% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali.

Per le utenze, ad uso non domestico, uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, la tariffa è dovuta in relazione alla sola quota fissa in aggiunta ad una quota variabile da calcolare in base alla produttività dei mesi di effettivo utilizzo.

Le riduzioni tariffarie sono applicate, a richiesta, sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dell'anno successivo.

Le riduzioni sono cumulabili entro il limite massimo complessivo del 30%.

Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione, con le modalità di cui al successivo articolo 20.

Art. 12

Riduzioni ed esenzioni

E' applicata una riduzione del 15% della quota variabile della tassa per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per gli interventi tecnico organizzativi, comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualificativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalla legge vigenti:

- a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti in senso stretto;
- b) i locali ed aree di proprietà comunali occupati in base ad apposita convenzione e/o autorizzazione, da Associazioni e/o gruppi senza scopo di lucro.

La riduzione e le esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo.

Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo precedente. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

Le esenzioni e riduzioni, stabilite ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs.vo n. 507/93, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 13

Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tassa per i rifiuti assimilati avviati al recupero

Il produttore di rifiuti speciali, assimilati che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione della tassa per la quota variabile.

La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto di successivi pagamenti della tassa.

La riduzione della tassa è proporzionata alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nelle seguenti misure:

- a) rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati (con l'esclusione di imballaggi secondari e terziari) avviati al recupero e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tassa dell'attività ed il coefficiente Kd della classe corrispondente riportato nella tabella al precedente art. 7;
- b) la percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità, per eccesso ove il valore di calcolo risulti maggiore di 0,5 o per difetto se uguale o minore di 0,5;
- c) la riduzione della tariffa sopra descritta non potrà essere superiore alla parte variabile della tassa calcolata secondo la formula di cui all'articolo 7 punto d)

La richiesta di riduzione, unitamente alla documentazione comprovante l'effettivo avvio al recupero di rifiuti assimilati, dovrà essere presentata al Responsabile del servizio tributi che si riserva la facoltà di verificare la corrispondenza di quanto dichiarato.

Art. 14

Tassa giornaliera

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Fara Novarese, la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.

Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa base annuale attribuita alla categoria corrispondente, maggiorata del 50%.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione di cui all'articolo 7, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, a produrre rifiuti solidi urbani.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione ed a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, il cui modello di versamento è approvato con D.M. a norma dell'art. 50 del D. Lgs.vo n. 507/93.

Qualora l'uso temporaneo non sia soggetto a previa autorizzazione, il pagamento della tassa sarà effettuato mediante versamento diretto presso la Tesoreria Comunale.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Sono esenti le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla Legge o dal Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

TITOLO III **DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE**

Art. 15 **Denunce**

I soggetti che sono tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale od istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale legale effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche relative a locali e/o aree interessanti alla tassa, gli Uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a presentare la denuncia nel termine previsto, fermo restando che l'omissione dell'invio non esime dall'obbligo di presentazione della denuncia.

Art. 16 **Accertamento e controllo**

L'accertamento della tassa avviene in conformità a quanto previsto dai commi 161 e 162 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007).

La variazione dell'ammontare della tassa dovuto al cambio di categoria o alla variazione della tariffa non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.

Il Comune svolge le attività ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite la rilevazione della misura e della destinazione delle superfici imponibili, secondo quanto disposto dall'art. 73 del D.Lgs. 507/93.

Art. 17 **Riscossione**

Il Comune effettua la riscossione della tassa, delle addizionali E.C.A. e del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, nelle seguenti forme alternative:

- a) emissione di ruolo ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. 507/93
- b) emissione diretta di un ruolo dall'Ente, approvato dal Funzionario Responsabile di cui all'art. 19 con proprio provvedimento

e secondo una delle seguenti modalità:

- 1) riscossione tramite concessionario della riscossione ai sensi del D.Lgs. 112/99 e successive modificazioni
- 2) riscossione diretta a mezzo di c/c postale intestato alla Tesoreria dell'Ente
- 3) riscossione diretta a mezzo di versamento alla Tesoreria dell'Ente

Qualora la riscossione fosse esercitata direttamente, l'Ente provvede ad inviare appositi avvisi di pagamento corredati dai relativi bollettini di c/c postale, il cui versamento sarà effettuato secondo le scadenze indicate.

Trascorsi 30 gg. dal termine di scadenza indicato sull'avviso di pagamento sarà notificato a mezzo messo comunale o raccomandata A.R. un avviso di mora, comprensivo di eventuali interessi maturati sino a quel momento, addebitati al tasso legale vigente da applicarsi in ragione giornaliera, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Per il mancato pagamento spontaneo, anche parziale di quanto dovuto, si darà corso al recupero coattivo delle somme tramite le procedure previste dal legislatore, ingiunzione di pagamento ai sensi del Regio Decreto 639/1910, ovvero ruolo coattivo a mezzo concessionario come previsto dall'art. 72 del D.Lgs. 507/93.

In caso di adozione della riscossione diretta, L'Ente provvederà a versare alla Provincia le somme ad essa spettanti sulla base degli incassi ricevuti.

Art. 18 **Sgravi e rimborsi**

Lo sgravio della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva, di cui al precedente articolo 5, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, pari al tasso legale vigente da calcolarsi con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento.

Non si procede ad effettuare rimborsi qualora le somme da restituire, al netto degli interessi, siano inferiori o uguali a € 11,00 per anno.

Art. 19 **Funzionario Responsabile**

Il Comune designa un funzionario cui sono attribuite la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla nomina.

Art. 20

Sanzioni

Le sanzioni sono applicate con le modalità stabilite dall'art. 76 del D.Lgs. 507/93, così come modificato dall'art. 12, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 473/97.

Sulle somme dovute a titolo di tributo ed addizionali in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo, si applicano interessi pari al tasso legale vigente, da calcolarsi con maturazione giorno per giorno dalla data in cui doveva essere eseguito il pagamento.

Art. 21

Contenzioso

Dal 1° ottobre 1995, data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui ai decreti legislativi 31.12.1992 n. 545 e n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22

Abrogato

Art. 23

Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 24

Legittimità del Regolamento

Il presente Regolamento, entro 30 giorni dall'esecutività, sarà trasmesso al Ministero delle Finanze che formula gli eventuali rilievi di legittimità entro sei mesi dal ricevimento; in caso di rilievi tardivi il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti.

Art. 25

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.